

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti di assicurazione in corso:

Decisione

del *Tariffa sottoposta da*
17 marzo 2015 AXA Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale

Con lettera del 18 novembre 2014, la AXA Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per la remunerazione degli averi di vecchiaia sovraobbligatori detenuti nell'ambito dei contratti di assicurazione collettiva vita.

AXA Vita riduce, con effetto dal 1° gennaio 2015, la remunerazione minima garantita per gli averi di vecchiaia sovraobbligatori della previdenza professionale riassicurati nel quadro dell'assicurazione collettiva vita dal precedente 1 % allo 0,5 %.

AXA Vita SA garantisce per il 2015 una remunerazione complessiva (= remunerazione minima garantita + eccedenza degli interessi) degli averi di vecchiaia obbligatori e sovraobbligatori riassicurati dell'1,75 %.

La decisione della FINMA riguarda invece soltanto la remunerazione minima garantita nel regime sovraobbligatorio, mentre la remunerazione complessiva non è soggetta all'obbligo di approvazione.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto di assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 17 marzo 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2015 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

9 aprile 2015

Autorità federale di vigilanza sui mercati
finanziari FINMA